

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 30/2012**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2012) 136 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2012/0066 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	26/03/2012		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	26/03/2012		
<b>SCADENZA 8 SETTIMANE</b>	22/05/2012		
<b>ASSEGNATO IL</b>	28/03/2012		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	13 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	03/05/2012
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 10 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	26/04/2012
<b>OGGETTO</b>	La proposta di direttiva è diretta a stabilire la scadenza del 1° gennaio 2016 come termine per la deroga all'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili. La proposta, inoltre, prevede l'adeguamento del sistema della comitatologia a quello dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale.		

**PRINCIPI DI  
SUSSIDIARIETÀ E DI  
PROPORZIONALITÀ**

La proposta appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli obiettivi ambientali dell'Unione europea, relativi all'uso e al trattamento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori, possono essere raggiunti meglio a livello di Unione, e in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire gli obiettivi prefissati. Inoltre, le materie oggetto del conferimento di potere delegato alla Commissione europea non sembrano concernere elementi essenziali della proposta, salvo la possibilità di stabilire deroghe agli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 21 della direttiva 2006/66/CE. A tale riguardo, la deroga andrebbe ulteriormente specificata e circostanziata.

**ANNOTAZIONI:**

La direttiva 2006/66/CE, che ha sostituito la direttiva 91/157/CEE, stabilisce norme specifiche per l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori. In particolare essa vieta l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti più di 0,0005% di mercurio e contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso.

Tuttavia tale divieto non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in: a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza; b) attrezzature mediche; c) utensili elettrici senza fili.

Riguardo alla deroga concernente gli utensili elettrici senza fili, la direttiva ha stabilito che la Commissione europea la riesami e trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 26 settembre 2010, una relazione contenente proposte in merito al divieto di uso del cadmio, con particolare riferimento alle pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili.

Nel 2010, la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica ed ha presentato, nel dicembre dello stesso anno, la predetta relazione e una valutazione d'impatto. In base a tali studi, la Commissione ha concluso che, rispetto allo scenario di mantenere lo *status quo*, l'opzione della revoca della deroga nel 2016 eserciterebbe un impatto ambientale complessivo minore, sia in termini di rilascio di cadmio nell'ambiente, sia in termini di impatti ambientali aggregati basati su sei indicatori ambientali.

Di conseguenza, la proposta prevede, all'articolo 1, l'introduzione nella direttiva 2006/66/CE della scadenza della deroga concernente il divieto dell'impiego del cadmio negli utensili elettrici senza fili al 31 dicembre 2015.

Le altre disposizioni della proposta recano l'adeguamento delle procedure di comitatologia alle nuove procedure, introdotte dal Trattato di Lisbona, dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione in capo alla Commissione europea. In particolare l'articolo 290 del TFUE prevede che un atto legislativo possa delegare alla Commissione europea il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Il successivo articolo 291 prevede che, allorché siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione, un atto legislativo possa conferire alla Commissione europea la competenza ad emanare atti di esecuzione finalizzati a tale scopo.

Il conferimento dei poteri delegati riguarda la necessità di adeguare l'allegato III al progresso tecnico e scientifico (articolo 12, paragrafo 6, della direttiva); di stabilire norme dettagliate relative ai criteri per la valutazione dell'equivalenza delle condizioni di riciclaggio nei Paesi extra europei (articolo 15, paragrafo 3, della direttiva); di stabilire le procedure di registrazione dei produttori (articolo 17, della direttiva); di stabilire le norme dettagliate relative all'obbligo di indicare la capacità delle pile sulla loro etichettatura (articolo 21, paragrafo 2, della direttiva) e di concedere le relative deroghe (paragrafo 7).

Il conferimento delle competenze di esecuzione riguarda invece la necessità di stabilire le disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate dagli Stati membri, dovute a circostanze nazionali specifiche, nel soddisfare gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva; di stabilire la metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali (articolo 10, paragrafo 4, della direttiva); di fissare il questionario e lo schema necessari agli Stati membri per la redazione del rapporto triennale sull'attuazione della direttiva (articolo 22, paragrafo 2, della direttiva).

---

*29 maggio 2012*

*A cura di Francesco Peca*

*Ufficio di Segreteria della Commissione Politiche dell'Unione europea*